



DI FRANCESCO STOLFA*

Il disegno di legge 2858 in materia di equo compenso e responsabilità delle professioni ordinarie, d'iniziativa del sen. Maurizio Sacconi, è stato definitivamente accantonato, non essendovi più i tempi tecnici per l'approvazione. È sfumata così un'occasione preziosa per introdurre una normativa che sanciva in via generalizzata il principio dell'equo compenso per tutti i professionisti e introduceva anche importanti correttivi in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità, facendone decorrere il relativo termine dal momento della prestazione e non da quello (spesso di molto successivo) in cui il danno si sia manifestato al cliente. Un deciso intervento della presidente del Cup, Marina Calderone, è riuscito, però, all'ultimo momento, ad ottenere l'inserimento nel ddl di conversione del dl 148/2017 (cd. decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria) dell'art. 13 bis che sintetizza il ddl sull'equo compenso degli avvocati, estendendolo

L'Ancl esprime soddisfazione in merito all'estensione della misura Equo compenso per tutti La disciplina non riguarderà solo gli avvocati

a tutti i professionisti. La norma sancisce quindi il principio dell'equo compenso, per tutti i professionisti di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, purché destinatari dei parametri definiti con i decreti ministeriali di cui all'art. 9 del dl 24 gennaio 2012, n. 1. In pratica, allo stato, si tratta delle sole professioni ordinarie, ma il governo, con tali decreti, potrebbe estenderne il campo di applicazione anche ad altre categorie. Tale principio viene però sancito non nei confronti di qualsiasi cliente (come era nel ddl Sacconi) bensì solo nell'ambito di convenzioni che siano state «unilateralmente predisposte» da banche, assicurazioni o imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La prova del carattere non unilaterale della convenzione deve essere fornita dal cliente. Il compenso si considera equo quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svol-

to, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, «tenuto conto» dei parametri ministeriali che, quindi, diventano pressoché inderogabili. La riforma individua inoltre tutta una serie di clausole ritenute vessatorie e quindi impugnabili dal professionista, entro 24 mesi dalla stipula della convenzione. Si considerano sempre vessatorie le clausole che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o che gli attribuiscono la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Si considerano altresì vessatorie, ma solo se non siano state oggetto di «specifica trattativa e approvazione», le clausole che: attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; che gli impongono di anticipare le spese; che comportino la rinuncia al rimborso delle spese vive; che fissino termini di pagamento superiori a sessanta giorni; che non attribuiscono agli avvocati le maggiori spese liquidate dal giudice; che, in ipotesi di nuova convenzione

sostitutiva di altra precedente, la rendano applicabile anche agli incarichi conferiti precedentemente o ancora in corso; che condizionino, infine, il compenso di assistenza in una trattativa all'effettiva stipula del contratto. Anche le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia, devono ora garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti ma solo per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della riforma. La sen. Parente che nella Commissione Lavoro si era particolarmente impegnata per l'approvazione del ddl Sacconi, ha diffuso una nota in cui esprime soddisfazione per il risultato raggiunto che, rileva, comunque comporta «l'introduzione, per la prima volta, di maggiori tutele per tutti i lavoratori autonomi». E aggiunge: «Abbiamo ascoltato molti mondi dei professionisti e abbiamo accolto le loro esigenze. La necessità è stata quella di colmare lo squilibrio contrattuale con committenti forti, come imprese bancarie e assicurative e stabilire un

principio di equo compenso anche quando ci si interfaccia con la pa. Adesso sarà compito dei Ministeri competenti aggiornare quanto prima i parametri di riferimento» anche se aggiunge che «saranno doverosi aggiustamenti per dare un quadro più specifico al tema». La riforma, infatti, che comporta una vera svolta nella regolamentazione delle libere professioni e si pone, in definitiva, come una sorta di completamento della recente legge 81/2017, cd. Jobs Act del lavoro autonomo, almeno per il momento, non ne copre l'intera platea di destinatari. Resta aperta tuttavia, la possibilità di un progressivo ampliamento, sostanzialmente rimesso, come si è detto, ai decreti ministeriali.

*Avvocato Ufficio legale Ancl

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

Modello redditi 2017, le sanzioni per gli intermediari fiscali

La scadenza ordinaria per l'invio del modello redditi 2017 è terminata in data 31 ottobre 2017 e risulta pertanto importante esaminare la normativa sanzionatoria prevista per l'intermediario fiscale. Come noto la trasmissione telematica del modello redditi può essere effettuata direttamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite «intermediari abilitati» (iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro e dei commercialisti ed esperti contabili, iscritti al 30/9/93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la categoria tributi, Caf, iscritti negli Albi degli avvocati, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, iscritti nel Registro dei revisori contabili, coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale ecc.). Occorre ribadire che la sanzione a carico dell'intermediario non è applicabile se le dichiarazioni (C.M. n.195/99) tempestivamente trasmesse ma scartate dall'Amministrazione finanziaria vengono ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di ricezione del motivo dello scarto; inoltre le sanzioni non sono applicabili anche nel caso in cui il ritardo sia determinato da difficoltà di connessione al «servizio telematico» ovvero di messa a punto delle procedure informatiche (quindi non sussiste «colpa» se il ritardo è imputabile all'Agenzia delle entrate). Per meglio comprendere

la problematica, anche dal punto di vista pratico, risulta utile rammentare i principali obblighi che l'intermediario fiscale deve osservare:

- rilasciare al contribuente l'impegno alla trasmissione, datato e firmato, all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta;
- consegnare al contribuente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine dell'invio telematico, l'originale della denuncia (sottoscritta sia dall'intermediario che dal contribuente) unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- l'intermediario deve conservare una copia della dichiarazione (in copia cartacea o su supporto digitale) sottoscritta dal Cliente per il periodo previsto dall'art. 43 del dpr 29 settembre 1973 in materia di prescrizione dei termini per l'accertamento;
- in caso di incarico alla trasmissione conferito dopo il termine di scadenza, l'intermediario deve provvedere all'invio della dichiarazione entro un mese dalla «data indicata nell'impegno di trasmissione» (nel caso di specie non vi sono sanzioni in quanto le dichiarazioni consegnate all'intermediario oltre il termine di scadenza ordinario vanno trasmesse entro 1 mese dalla data

indicata nell'impegno di trasmissione).

Per l'omesso/tardivo invio telematico delle dichiarazioni Ires, Irpef, Irap, Iva e 770 l'intermediario abilitato incorre in una sanzione da euro 516 ad euro 5.164 che si aggiunge a quella che può essere irrogata al contribuente per «dichiarazione tardiva/omessa». L'intermediario può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 giorni dal termine della scadenza naturale (ovvero entro il 29.01.2018) versando una specifica sanzione pari ad 1/10 di 516 euro a mezzo F24 con il codice tributo 8924 (compilazione della sezione Erario importo 51 euro con l'indicazione dell'anno in cui si realizza il ritardo). Come disposto dal Decreto legislativo n.158-2015, che ha modificato l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 472/97, è applicabile una riduzione della «sanzione al 50%» in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza e pertanto, nel caso di specie, trova applicazione per l'intermediario fiscale la possibilità di usufruire della sanzione nella misura ridotta che va da euro 258 ad euro 2.582 (con il conseguente ravvedimento pari a 25 euro se l'invio avviene entro i 30 giorni dalla data del 31 ottobre 2017). In pratica la procedura del ravvedimento operoso è caratterizzata dalle seguenti fasi pratiche:

- provvedere all'invio della dichiarazione entro il termine massimo del 29 gennaio 2018;
 - versare la sanzione di 25 euro con codice tributo 8911 per sanare la posizione del contribuente;
 - versare la sanzione di euro 51 codice tributo 8924 per sanare la posizione dell'intermediario (se l'invio avviene entro i 30 giorni dalla scadenza originaria è dovuto l'importo di euro 25).
- L'Agenzia delle entrate può infine effettuare controlli a mezzo delle Direzioni Regionali, nei confronti degli Intermediari fiscali a seguito di segnalazioni di anomalie o di irregolarità negli invii e la verifica, oltre a riguardare la procedura di invio delle dichiarazioni fiscali (impegno, ricevuta e consegna della dichiarazione al contribuente), può coinvolgere la normativa in materia di privacy (stesura eventuale Dps, backup dati, password, nomina incaricati al trattamento dei dati, nomina responsabile della sicurezza, documentazione relativa all'abilitazione alla trasmissione telematica, modalità di tenuta e conservazione delle chiavi, verifica dei locali /strumenti informatici). Si ricorda che, in presenza di violazioni gravi, la Direzione Regionale può revocare l'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni e segnalare tale comportamento all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti disciplinari.

Celeste Vivenzi